



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

### CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DI DIRITTI SINDACALI

ai sensi dell’art.149, comma 3, lettere b4  
del C.C.N.L Comparto ISTRUZIONE E RICERCA del 19/01/2024

#### IPOTESI

L’anno 2024, il mese di ottobre , il giorno 28, presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione di Alta Cultura,

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 07/08/1998 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.lgs 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. 2002-2005 del personale del comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale come modificato ed integrato dal C.C.N.L 2006/2009 in data 04/08/2010;

VISTO il C.C.N.L 2016-2018 del personale del Comparto Istruzione e ricerca siglato in data 19/04/2018;

VISTO il C.C.N.L 2019-2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/01/2024;

VISTO il “Regolamento incarichi coordinamento Docenti” adottato con delibera del C.d.A. n 51 del 24.09.2024

RILEVATO che occorre aggiornare il contenuto del contratto integrativo d’istituto vigente tenendo conto delle novità normative apportate dal C.C.N.L 2019-2021 del personale del comparto Istruzione e Ricerca;

VISTI gli articoli 1321 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia ed efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s’impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

#### **Si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto**

Il presente Contratto è sottoscritto fra il Conservatorio, la RSU eletta sulla base di quanto previsto dal C.C.N.Q. di comparto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2019/2021 e si applica a tutto il personale docente e T.A. in servizio presso l’Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il presente accordo ha validità dalla sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d’Istituto, fatta salva la possibilità di modifiche e integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Il presente accordo ha validità triennale.

Al presente contratto si accompagnerà una relazione illustrativa e una relazione tecnico-finanziaria, così come richiesto dalla normativa vigente, cui seguirà la trasmissione ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

regolarità, di cui al D.L.vo 165/2011. Ottenuta la suddetta certificazione l'Amministrazione provvederà ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia.

### Titolo I – Premesse

#### Art. 1 – Campo di applicazione – decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto tra il Conservatorio Giuseppe Verdi, le RSU elette sulla base di quanto previsto dal C.C.N.Q. di comparto e le OO.SS. e si applica a tutto il personale docente e amministrativo in servizio presso l'Istituto.
2. Ha validità dalla stipula del contratto e durata triennale salvo modifiche che si potrebbero render necessarie a seguito di interventi legislativi.

### Titolo II – Relazioni sindacali

#### Art. 2 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione, dei sindacati, delle competenze del Direttore e degli organi collegiali del Conservatorio, persegue l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio di formazione, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, temperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

#### Art. 3 – Relazioni a livello di istituzione di Alta Cultura

1. Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como è sede di contrattazione Integrativa.
2. Per l'esercizio delle relazioni sindacali il nuovo C.C.N.L. - Comparto Istruzione e Ricerca - specifica che esse si articolano nei seguenti modelli:
  - a. partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
  - b. contrattazione integrativa.
3. La partecipazione, come specificato dall'articolo 4 del CCNL, è finalizzata in particolare ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:
  - a. informazione;
  - b. confronto;
  - c. organismi paritetici di partecipazione.
4. La Delegazione Trattante di parte pubblica del Conservatorio di Como trasmette alle RSU e alle OO.SS. i dati e gli elementi conoscitivi per informare le stesse su tutte le questioni inerenti: materie di informazione, confronto e contrattazione integrativa previste dagli Art. 5-6 e 149 del C.C.N.L.

#### Art. 4 – Composizione delle delegazioni a livello di Istituzione di Alta Cultura

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
  - a) Per la parte pubblica:

dalla delegazione costituita con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 8, comma 4, e l'articolo 149, comma 1 lett. b), del nuovo C.C.N.L. - Istruzione e



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

Ricerca, con facoltà di delega a trattare, per le materie indicate dall'articolo 149, comma 3, del C.C.N.L. - Istruzione e Ricerca - datato 19 gennaio 2024;

- b) Per la parte sindacale:  
dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
2. La delegazione di parte pubblica può essere assistita, durante la contrattazione, dal docente collaboratore designato dal Direttore stesso, dal Direttore Amministrativo e da eventuali assistenti amministrativi per questo individuati dal Direttore o dal Direttore Amministrativo stesso, al fine di ricevere assistenza riguardo l'esame di materie attinenti alla gestione amministrativa e contabile.
  3. Analogamente, le delegazioni sindacali, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo a intervenire nella discussione, salvo che per quelle discussioni o trattazioni che le parti concordano e concertano di riservare a tali esperti al fine di avere chiarimenti tecnico/giuridici circa l'interpretazione delle materie da trattare.

### Art. 5 – Modelli di articolazione delle relazioni sindacali

1. **Informazione:** La Parte pubblica fornisce l'informazione, consegnando la documentazione.
2. **Confronto:**  
Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione e la relativa documentazione, può chiedere, entro cinque giorni dalla sua acquisizione, un esame congiunto sulle materie conseguenti a tale informazione. In questo caso, la delegazione pubblica informa del fatto tutti i soggetti negoziali e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo e di un'intesa, con correlato protocollo, mediante un confronto che potrà svolgersi anche in successivi incontri e che dovrà concludersi entro trenta giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa ed un conseguente protocollo; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.
3. **Contrattazione integrativa a livello di istituzione di alta cultura:**  
La contrattazione si svolge sulle materie definite nei punti b1), b2), b3), b4), b5), b6), b7) e b8) dell'art. f) 149 del CCNL-Istruzione e Ricerca Sezione AFAM.
4. **Procedure della contrattazione:**
  - a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dalla Delegazione di Parte Pubblica entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa, che può essere richiesta congiuntamente o unilateralmente da ciascuno dei soggetti negoziali.
  - b) La richiesta, a prescindere se inizialmente formulata per le vie brevi, deve sempre essere acquisita dall'amministrazione per iscritto, con precisa elencazione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione integrativa ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazione di cui si desidera prendere visione o copia.
  - c) All'avvio di ciascun incontro di contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni.
  - d) Al termine di ogni incontro, potrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
  - e) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione tramite l'esercizio delle competenze del Direttore Amministrativo.
  - f) I contratti sottoscritti saranno affissi alla bacheca sindacale sita nella sede dell'Accademia, a cura del Direttore Amministrativo.
5. **Tempi della trattativa**
  - a) La parte pubblica convoca il primo incontro della contrattazione integrativa richiesta entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione.



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

- b) La contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri, sempre convocati dalla delegazione di parte pubblica, e che seguiranno il primo a scansione di almeno tre giorni uno dall'altro. La contrattazione integrativa, in ogni caso, deve concludersi entro 90 giorni dalla data del primo incontro come indicato dall'articolo 8, comma 7, del CCNL 19/01/2024 e, comunque, in quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.I. del 4 Aprile 2024.
- c) Durante l'intera fase della contrattazione Integrativa in questione, le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione preventiva alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.

La durata di ogni incontro viene prevista di norma per un massimo di due ore continuative, tranne che tutti i soggetti intervenuti convengano di poter protrarre la partecipazione allo stesso incontro, fermo lavori eventualmente non esauriti deve continuare in un incontro successivo convocato dalla Delegazione di Parte pubblica non prima di tre giorni (tranne che tutte le parti negoziali non concordino diversamente con decisione unanime).

Gli incontri in questione, avranno luogo in un locale reso disponibile allo scopo dall'amministrazione.

### **Art. 6 – Protocolli d'intesa e interpretazione autentica**

In caso di non univoca interpretazione del contratto, su richiesta di uno o più firmatari del contratto stesso, la parte pubblica, entro 7 giorni dalla richiesta, convoca le parti per procedere all'interpretazione del punto di contratto in discussione.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. In caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Il testo dell'accordo ed il protocollo d'intesa, nonché ogni contrattazione integrativa aggiornata, integrata e comunque vigente, saranno affissi agli albi sindacali di tutte le sedi dell'Accademia a cura del Direttore Amministrativo.

### **Titolo III – Diritti sindacali**

#### **Art. 7 – Assemblee sindacali**

Nel caso di assemblee in orario di servizio, che coinvolgono i dipendenti del Conservatorio la durata massima è fissata in due ore.

Le assemblee sindacali, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U. dell'accademica sia dalle Segreterie provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 42 comma 2 e 43 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche.

Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente e Tecnico/Amministrativo può essere invitato a partecipare ad assemblee separatamente in orari e giorni non coincidenti.

La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di sei giorni.

Il Direttore Amministrativo trasmette tempestivamente le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee a tutto il personale interessato con circolari interne.



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione alle assemblee, espressa con firma di adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

### **Art. 8 – Permessi sindacali retribuiti**

Le R.S.U. e i dirigenti sindacali possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dal D. Lgs. n. 81/2008; tale formazione deve prevedere un programma base minimo di 32 ore per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi retribuiti orari, pari a 40 ore annue.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:

- a) direttamente dalla R.S.U., per la quota di loro spettanza;
- b) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza.

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

### **Art. 9 – Bacheca sindacale**

Il Direttore assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale in collocazione idonea e concordata con la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.

Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.

Il Direttore assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. del materiale a loro indirizzato od inviato per posta o per fax.

### **Art. 10 – Agibilità sindacale**

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed i propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il Direttore del Conservatorio assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale.



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

4. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno del Conservatorio, il Direttore e il Presidente, previo accordo con la R.S.U., predispongono idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
5. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui all'articolo precedente, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore.
6. Può essere svolto nei locali del Conservatorio, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'Istituto.

### **Art. 11 – Delegati sindacali**

I delegati sindacali presso un'istituzione accademica sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso l'istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale, come normativamente previsto al riguardo

## **Titolo IV – Servizi minimi in caso di sciopero**

### **Art. 12 – Diritto di Sciopero e Contingenti minimi in caso di sciopero**

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Direttore, senza possibilità di revoca.

I Docenti che non scioperano devono assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e non possono essere chiamati a lavorare per un numero di ore maggiore; possono, però, essere chiamati dal Direttore o da chi lo sostituisce a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero. Possono essere tenuti a disposizione solo per l'orario che è stato loro comunicato preventivamente pari a quello previsto per quel giorno.

- In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
  - Il diritto di sciopero del personale TA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della legge 146/90 e la legge 83/2000.
2. Il Direttore del Conservatorio non potrà assumere atti autoritari tali da impedire l'adesione allo sciopero ai dipendenti T.A senza previo accordo con le RSU.
  3. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i minimi contingenti si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale preceettato per l'espletamento dei servizi minimi, va computato fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
  4. Le norme per il contingentamento saranno regolamentate da apposito Protocollo d'Intesa concordato tra la parte datoriale pubblica e le Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca firmatarie del CCNL, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

Entro le 48 ore successive allo sciopero il Direttore del Conservatorio consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed invia alla Direzione Generale AFAM, una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo sciopero.





## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Protocollo di Sede in materia siglato in data 06 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

### **Art. 13 – Patrocinio ed accesso agli atti**

1. Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della istituzione accademica su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene di norma entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forme scritte solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione.
5. I compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono, quali esiti della contrattazione integrativa d'istituto, oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.
6. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

### **Art. 14 – Programmazione degli incontri**

All'inizio di ciascun anno accademico la Delegazione di Parte Pubblica dell'Accademia e le RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL.

Gli incontri sono convocati dalla delegazione di Parte Pubblica anche su richiesta delle R.S.U. con preavviso di cinque giorni.

Il Direttore del Conservatorio o le R.S.U. forniscono la documentazione relativa almeno 48 ore prima dell'incontro a ciascun delegato. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo; nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

### **Art. 15 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo, avvengono tramite lettera scritta e posta elettronica.

## **Titolo V – Norme finali**

### **Art. 16 – Esclusioni dalla contrattazione integrativa**

Non possono risultare oggetto di contrattazione integrativa:



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

- a) i contenuti di normative di qualsiasi genere e le risultanze gestionali di servizio di chiaro ossequio rispetto alle vigenti norme giuridiche, ordinamentali, legislative, ministeriali e pattizie di contratti nazionali;
- b) i comportamenti professionali di qualsiasi dipendente del Conservatorio aderenti alla testualità del dettato di tali contenuti normativi ultimi citati, o che si ponessero quale espressione di autonomia gestionale e di libertà professionale riconosciute costituzionalmente, nonché configurabili in ragione delle competenze e delle funzioni di servizio del Direttore, di ogni altro dipendente e degli organi collegiali di questa Accademia così come tali competenze e funzioni di servizio vengono riconosciute e previste nel profilo professionale di ruolo e nello stato giuridico di rispettiva assegnazione.

Como, 28 ottobre 2024

Letto approvato e sottoscritto

Per la parte pubblica

Il Direttore  
M° Vittorio Zago

La Presidente  
Dott.ssa Anna Veronelli

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Carla Coppola

Le R.S.U.

M° Walter Prati

Sig.ra Janneth Corrales

Le CO.SS.

Dott.ssa Roberta Capone